



COMUNE DI MARTINENGO
PROVINCIA DI BERGAMO
AREA 3 – SERVIZI TECNICI

❖ Settore Ecologia e Ambiente ❖

ORDINANZA N. 14 DEL 30/04/2010

PROT. N. 0006912

LOTTA ALLA INFESTAZIONE MUSCINA (MOSCHE) - ANNO 2010

IL SINDACO

Considerato che con l'approssimarsi delle stagioni calde si ripresentano condizioni favorevoli per la proliferazione di insetti e mosche che, sotto il profilo igienico-sanitario, oltre a causare molestie possono determinare una serie di problematiche connesse ai rischi di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo;

Considerato inoltre che negli ultimi anni alcune zone del territorio comunale sono state interessate da infestazioni muscidiche massicce, che hanno creato disagi alla popolazione;

Ritenuto importante che tutta la popolazione non abbandoni i rifiuti sul territorio comunale e che i titolari di attività di supermercato, ristoranti, mense e industrie alimentari eseguano un corretto stoccaggio dei rifiuti;

Ritenuto inoltre che la presenza di mosche negli allevamenti, e di conseguenza nel territorio circostante, è proporzionale:

- Alla gestione dell'insediamento, per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione dei locali di ricovero, confezionamento uova e deposito latte.
- Alla gestione dei trattamenti di disinfestazione; la presenza di mosche risulta rilevante laddove i trattamenti disinfestanti sono occasionali ed effettuati in proprio, senza alcuna consulenza specializzata. L'esecuzione dei trattamenti in proprio con l'utilizzo sempre degli stessi prodotti dà origine a resistenza, la consulenza risulta necessaria per la scelta dei principi attivi e per la calendarizzazione dei trattamenti.
- Al corretto stoccaggio e alla gestione dei rifiuti zootecnici.

VISTE le indicazioni espresse dall'ASL della Provincia di Bergamo con nota prot n .U0067844 del 23/04/2009 con la quale vengono indicate una serie di misure da adottare al fine di prevenire il fenomeno sopra indicato

PRESO atto che la situazione ambientale del Comune, nonché l'approssimarsi della stagione estiva, rendano urgente e necessario predisporre misure cautelari mirate per il contenimento della proliferazione mosche nel territorio comunale ed emettere, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto il Regolamento Locale d'igiene;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Vista la DGR 21 novembre 2007, n. 8/5868;

ORDINA

Per gli aspetti di igiene e sanità pubblica, **a tutta la popolazione la corretta gestione dei propri rifiuti evitando l'abbandono o il deposito incontrollato degli stessi sul territorio comunale, al-**

tresi ai titolari di attività di supermercato, ristoranti, mense e industrie alimentari eseguano un corretto stoccaggio dei rifiuti da loro prodotti.

ALLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO ANIMALI, SPECIE PER QUELLE UBICATE IN PROSSIMITÀ AD AREE ABITATE, L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:

1. Imbiancatura annuale con idrato di calce delle pareti e dei soffitti di tutte le stalle e dei locali annessi;
2. Quotidiana e accurata pulizia dei locali di allevamento e locali annessi;
3. Collocazione delle deiezioni solide in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti;
4. Spandimento corretto dei reflui zootecnici sul campo con interrimento immediato;
5. Esecuzione di trattamenti di disinfestazione/demuscazione. Il calendario dei trattamenti, la scelta dei prodotti da utilizzare, la determinazione delle aree da trattare dovrà essere individuate dai proprietari preferibilmente avvalendosi di ditte specializzate alla lotta agli infestanti.

Si ricorda che, gli interventi da eseguire sono a cura e spese dei proprietari delle aziende e dei terreni ai sensi degli artt. 1.411 e 1.4.17 del regolamento d'igiene.

Al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari, la concimazione di terreni ubicati in prossimità delle abitazioni deve essere eseguita non oltre le ore 10,00 e non prima delle ore 16,00 nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio e non oltre le ore 8,00 e non prima delle ore 19,00, o orari similari a seconda degli usi agricoli della zona, nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre.

È obbligatorio disporre l'immediato interrimento delle deiezioni e comunque entro il termine massimo di 24 ore (è vietato dalla normativa vigente i cumuli di letame non maturo e lo stazionamento di liquami sui terreni).

AVVERTE

Che l'inottemperanza e/o il mancato adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. (da € 25,00 sino ad € 500,00);

DISPONE

- 1) Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- 2) La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- 3) Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed inviato alle Aziende allevamento animali, ai supermercati, ristoranti, mense e industrie alimentari; nonché l'inserimento del testo medesimo sul sito internet del Comune di Martinengo e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR di Brescia, competente per territorio, entro sessanta giorni dall'atto della pubblicazione all'albo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione della presente all'albo.

Martinengo, 30 aprile 2010

IL SINDACO
Avv. Paolo Nozza

Per istruttoria:
Dott. Pescali Pierluigi

Geom. Iscandri Liala